



Prot. n. 4569

San Michele all'Adige, 23 maggio 2023

ORDINANZA NR. 041/2023

OGGETTO: Limitazione delle attività di vendita e somministrazione in contenitori e/o bottiglie in vetro o in lattina, nell'ambito della manifestazione "ADESENFESTA" prevista per le giornate del 02, 03 e 04 giugno 2023.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 04 e 05 giugno 2022 è in programma, presso gli abitati di San Michele all'Adige e Grumo, a cura dell'Amministrazione comunale di San Michele all'Adige con la collaborazione delle varie associazioni presenti sul territorio lo svolgimento della tradizionale manifestazione denominata "ADESENFESTASANMICHEL" dove si prevede un notevole afflusso di pubblico e, potenzialmente, si potrebbero ingenerare comportamenti che possano trascendere sotto il profilo comportamentale di singoli o gruppi di persone.

Ritenuto che occorre scongiurare che tali episodi possano comportare danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed altri oggetti in vetro o lattina.

Preso atto delle indicazioni organizzative espresse nella riunione tenutasi in data 19 maggio 2022, nel corso della quale sono stati discussi gli aspetti di sicurezza inerenti la manifestazioni in parola ed in particolare di valutare l'adozione di provvedimenti di limitazione alla somministrazione e alla vendita di bevande in contenitori chiusi e in contenitori di vetro.

Richiamata la circolare Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 07 giugno 2017, che mira a garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti ad ogni tipo di evento, includendo tra le misure di **safety & security**, l'adozione di ordinanze che vietino la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per l'incolumità.

Ritenuto pertanto necessario approntare misure di "prevenzione collaborativa" atte a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità a tutti coloro che assisteranno alla manifestazione vietando l'introduzione di bottiglie, contenitori, bicchieri in vetro o comunque di consistenza pericolosa all'interno dell'area dedicata alla manifestazione ad esclusione di chi appositamente autorizzato.

Visti:

- l'articolo 27, comma 1, della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e ss.mm. in base al quale le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;
- l'articolo 54, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., in base al quale il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Alla luce dei motivi sopra espressi e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 4, e 18, comma 1, della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e ss.mm.

ORDINA

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

1. **Nelle zone di svolgimento della manifestazione "ADESENFESTA" prevista nelle giornate del 02, 03 e 04 giugno 2023 e nella fascia oraria dalle ore 19:00 al termine della manifestazione, È FATTO DIVIETO ASSOLUTO:**
 - a) Di introdurre bevande alcoliche e non in contenitori e/o bottiglie in vetro o in lattina;
 - b) Per i pubblici esercizi, di somministrare bevande di ogni specie in contenitori di vetro negli spazi esterni diversi dai plateatici concessi e di vendere per asporto bevande alcoliche e non in contenitori e/o bottiglie in vetro o in lattina;

- c) Per gli stand delle associazioni autorizzate, di somministrare bevande di ogni specie in contenitori di vetro negli spazi esterni diversi da quelli adibiti alla consumazione dei pasti e vendere per asporto bevande alcoliche e non in contenitori e/o bottiglie in vetro o in lattina;
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.
3. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104 e ss.mm., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
4. Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo comunale nonché con la consegna agli organizzatori della manifestazione.



IL SINDACO
 C. Sandri

DA NOTIZIARE LA PRESENTE A:

- Comando di Polizia Locale Rotaliana-Köenigberg
- Comando Carabinieri San Michele all'Adige
- Comando provinciale Carabinieri
- Comandante Vigili del Fuoco Volontari di San Michele all'Adige
- Commissariato del Governo per la Provincia di Trento
- Polizia Amministrativa provinciale
- Bar Aquila Nera
- Bar Pizzeria Cantuccio
- 905 Wine Bar
- Pro Loco (per la consegna alle varie associazioni interessate dalla manifestazione)

MEZZOLOMBARDO
 SAN MICHELE ALL'ADIGE
 TRENTO
 SAN MICHELE ALL'ADIGE
 TRENTO
 TRENTO
 SAN MICHELE ALL'ADIGE
 SAN MICHELE ALL'ADIGE
 SAN MICHELE ALL'ADIGE
 SAN MICHELE ALL'ADIGE